

# *Comune di Follonica*

## *per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche*

*Delibera del Consiglio Comunale  
n. 18 del 9 marzo 2006*

a cura di  
Simurg Consulenze e Servizi S.n.c.



REGOLAMENTO

# INDICE

## INDICE

<b>COMUNE DI FOLLONICA .....</b>	<b>1</b>
<b>TITOLO 1. NORME GENERALI.....</b>	<b>5</b>
<i>Articolo 1. Ambito di applicazione .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2. Definizioni .....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 3. Finalità del Regolamento .....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 4. Esercizio dell'attività .....</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 5. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 6. Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere .....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7. Assenza del titolare.....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8. Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio .....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9. Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee .....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 10. Assegnazione posteggi riservati .....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 11. Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12. Sospensione volontaria dell'attività.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 13. Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14. Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15. Normativa igienico-sanitaria .....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 16. Vendita a mezzo di veicoli .....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 17. Aree interdette all'esercizio del commercio su posteggio.....</i>	<i>14</i>
<b>Capo I - Norme generali.....</b>	<b>14</b>
<i>Articolo 18. Norme in materia di funzionamento dei mercati.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 19. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 20. Posteggi riservati ai produttori agricoli .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 21. Criteri di variazione per migioria e scambio di posteggi .....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 22. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 23. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 24. Mercati straordinari.....</i>	<i>17</i>
<b>Capo II - Individuazione dei mercati.....</b>	<b>17</b>

Articolo 25.	<i> Mercati: Localizzazione e caratteristiche .....</i>	17
Articolo 26.	<i> Determinazione degli orari .....</i>	20
Articolo 27.	<i> Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....</i>	20
Articolo 28.	<i> Utilizzazione dell'energia elettrica .....</i>	20
<b>TITOLO 2. FIERE .....</b>		<b>21</b>
<b>Capo I - Norme generali.....</b>		<b>21</b>
Articolo 29.	<i> Norme in materia di funzionamento delle fiere.....</i>	21
Articolo 30.	<i> Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	21
Articolo 31.	<i> Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	21
Articolo 32.	<i> Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	22
<b>Capo II - Individuazione delle Fiere .....</b>		<b>22</b>
Articolo 33.	<i> Fiere: Localizzazione, caratteristiche, date e giorni di svolgimento,.....</i>	22
Articolo 34.	<i> Determinazione degli orari .....</i>	24
Articolo 35.	<i> Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....</i>	24
Articolo 36.	<i> Utilizzazione dell'energia elettrica .....</i>	25
<b>TITOLO 3. FIERE PROMOZIONALI .....</b>		<b>25</b>
<b>Capo I - Norme generali.....</b>		<b>25</b>
Articolo 37.	<i> Fiere promozionali.....</i>	25
Articolo 37.	<i> Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi.....</i>	26
Articolo 38.	<i> Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti .....</i>	27
Articolo 39.	<i> Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze.....</i>	27
Articolo 40.	<i> Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.....</i>	27
Articolo 41.	<i> Determinazione degli orari .....</i>	28
Articolo 42.	<i> Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....</i>	28
Articolo 43.	<i> Utilizzazione dell'energia elettrica .....</i>	28
<b>TITOLO 4. POSTEGGI FUORI MERCATO.....</b>		<b>29</b>
<b>Capo I - Norme generali.....</b>		<b>29</b>
Articolo 44.	<i> Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi.....</i>	29
Articolo 45.	<i> Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi.....</i>	29
<b>Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato .....</b>		<b>30</b>
Articolo 46.	<i> Posteggi fuori mercato: Localizzazione e caratteristiche.....</i>	30
Articolo 47.	<i> Orari dei posteggi fuori mercato.....</i>	30
Articolo 48.	<i> Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....</i>	30
<b>TITOLO 5. COMMERCIO ITINERANTE .....</b>		<b>31</b>
Articolo 49.	<i> Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante .....</i>	31
Articolo 50.	<i> Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante .....</i>	31
Articolo 51.	<i> Rappresentazione cartografica .....</i>	32

<i>Articolo 52. Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali .....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 53. Determinazione degli orari .....</i>	<i>33</i>

**TITOLO 6. NORME TRANSITORIE E FINALI .....33**

<i>Articolo 54. Graduatorie .....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 55. Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi .....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 56. Adeguamento strutture di vendita .....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 57. Posteggi non utilizzabili in quanto occupati da veicoli .....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 58. Attività stagionali .....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 59. Fiere Promozionali.....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 60. Tariffe per la concessione del suolo pubblico.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 61. Sanzioni .....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 62. Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate. ....</i>	<i>36</i>

## TITOLO 1. NORME GENERALI

### *Articolo 1. Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 04.02.2003 n.10, di seguito denominata legge.
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della Legge Regionale 12 gennaio 2000, n. 1 "Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti".

### *Articolo 2. Definizioni*

1. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
2. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 10 della legge.
4. Per **mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
5. Per **mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
6. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
7. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio individuato per i produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 ), per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e per i soggetti di cui alla legge regionale 27/1993 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile).
8. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

9. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.
10. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** si intende la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
11. Per **autorizzazione all'esercizio itinerante** del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.
12. Per **autorizzazione e contestuale concessione decennale** di posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.
13. Per **concessione temporanea** si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 12.
14. Per **presenze in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
15. Per **presenze in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
16. Per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di trasferirsi in un altro purché non assegnato.
17. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
18. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
19. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **Articolo 3. Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;

- b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- d) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- f) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

#### **Articolo 4. Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche é soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all' art. 5 della legge.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto inoltre alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a) su posteggi dati in concessione;
  - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

#### **Articolo 5. Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 3, della legge, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda inviata mediante lettera raccomandata. L'autorizzazione può essere negata solo con un atto

motivato del comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall' articolo 5 della legge.

4. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare dell'autorizzazione il comune che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede, entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a trasmettere la documentazione relativa al comune di nuova residenza.

**Articolo 6. Rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggio per l'esercizio del commercio nei mercati e nelle fiere**

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera sono rilasciate contestualmente dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Ad uno stesso soggetto, sia ditta individuale che società di persone, possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che coloro che sono già titolari di n.2 concessioni non possono in alcun modo partecipare alla spunta, anche se per quel giorno non si presentano in uno o in entrambi i posteggi, di cui sono titolari.
3. L'operatore titolare di una sola concessione decennale di posteggio nel mercato può partecipare alla spunta per occupare un altro posteggio, resosi libero, ma deve utilizzare un'altra autorizzazione ( o per l'esercizio del commercio in forma itinerante o con posteggio in altro comune).
4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della concessione decennale di posteggio nei mercati e nelle fiere, il comune predisponde appositi bandi con l'indicazione del numero e delle caratteristiche delle aree da assegnare in concessione.
5. Il bando contiene:
  - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e con l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
  - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 8 della legge;
  - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
  - d) l'eventuale indicazione di particolari caratteristiche delle strutture di esposizione e vendita;
  - e) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
6. Entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno i bandi pervengono alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
7. Il comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale e la contestuale autorizzazione per i mercati e per le fiere, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato o di presenza effettiva nell'ambito della fiera. A parità di anzianità di presenze nel mercato o di presenze effettive nella fiera, il comune tiene

conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. In ogni caso, a parità di condizioni, il comune tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione, riferito alla data di spedizione della domanda.

#### **Articolo 7. Assenza del titolare**

1. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

#### **Articolo 8. Reintestazione delle autorizzazioni e della concessione di posteggio**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. La comunicazione di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentati legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della legge. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 4 e 5 della legge, hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.
4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.
6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere

- cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.
7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione, rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.
  8. Prima di potere cedere, anche in gestione, l'azienda o il ramo d'azienda, il titolare deve obbligatoriamente aver iniziato l'attività.

### ***Articolo 9. Assegnazione dei posteggi fuori mercato, dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee***

1. Al fine dell'assegnazione dei posteggi fuori mercato e dei posteggi nelle fiere promozionali il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n.1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti), indice appositi bandi dandone idonea pubblicità.
2. Il comune rilascia agli operatori su aree pubbliche la concessione di posteggio limitata al periodo di svolgimento della fiera promozionale nel rispetto dei criteri di cui all'Articolo 6, comma 7 del presente regolamento.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non superano il cinquanta per cento dei posteggi da assegnare. Al fine dell'assegnazione il comune formula la graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel registro delle imprese e a parità di anzianità tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione.
4. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:
  - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
  - b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extracomunitari ;
  - c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
  - d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. Per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio il comune provvede ad indicare i requisiti dei soggetti partecipanti, i posteggi e i criteri di priorità per la loro assegnazione nonché i termini per la presentazione delle domande.

### ***Articolo 10. Assegnazione posteggi riservati***

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e il rilascio della concessione decennale di posteggio agli imprenditori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) è disciplinata dal comune nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 6 del presente regolamento.

2. I soggetti di cui alla legge 104/92, (operatori portatori di handicap) non possono essere titolari di più di una autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare è ammessa la possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali, alle condizioni di cui all'Articolo 7 del presente regolamento. La sostituzione è consentita per un numero massimo di giornate non superiore ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento del mercato in un anno e ad 1/3 del numero complessivo delle date di svolgimento della fiera in tre anni. Per le ulteriori giornate di assenza non può darsi luogo a sostituzione; il titolare del posteggio riservato è considerato assente e il posteggio è collocato tra quelli occasionalmente liberi.
3. Qualora non siano presenti operatori portatori di handicap nella graduatoria degli aspiranti il posteggio riservato può essere assegnato ad operatori spuntisti presenti nelle altre graduatorie (Alimentare e/o Non Alimentare) a seconda della collocazione del posteggio riservato.
4. Analogamente qualora sia esaurita la graduatoria degli spuntisti della graduatoria dei produttori agricoli i posteggi riservati a tali operatori, se liberi, verranno assegnati ad operatori generici presenti nella graduatoria del Settore Alimentare.

***Articolo 11. Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione dei mercati e fiere esistenti***

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:
  - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
  - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, può procedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.
3. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza, di igiene e sanità pubblica, o di maggiore funzionalità resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, dei posteggi fuori mercato e delle fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.
4. Nel caso di trasferimento di mercato o fiera per le motivazioni di cui ai commi 2 e 3, in presenza di mancato accordo tra i soggetti concessionari, l'assegnazione dei nuovi posteggi tra i titolari di concessione decennale nel mercato in oggetto seguirà i criteri di seguito specificati:
  - maggiore anzianità di presenze maturate dal soggetto nel mercato interessato dal trasferimento;

- a parità di anzianità di presenze maturate si terrà conto della maggiore anzianità complessiva maturata dal soggetto, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
5. In caso di spostamenti parziali di posteggi di un mercato o di una fiera per motivi di viabilità o lavori pubblici o di una più funzionale dislocazione dei posteggi previa concertazione con le Associazioni di categoria si procederà alla riassegnazione tra gli operatori titolari dei soli posteggi interessati dallo spostamento sulla base della graduatoria esistente.
  6. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi, come meglio precisato al successivo Art. 15.

### ***Articolo 12. Sospensione volontaria dell'attività***

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata **in forma di impresa individuale**, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) malattia certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - b) gravidanza o puerperio certificati al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge 104/1992 e dall'articolo 42 del D. Lgs. 151/2001;
3. nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.
4. **Le condizioni previste al comma 2) non sono applicabili alle Società di persone.**

### ***Articolo 13. Decadenza della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione***

5. L'autorizzazione nonché l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'articolo 5 della legge.
6. L'autorizzazione e la concessione decadono altresì nei casi in cui l'operatore:
  - d) non inizi l'attività entro centottanta giorni dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
  - e) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'Articolo 12 del presente regolamento.
  - f) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'Articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in

un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'Articolo 12 del presente regolamento.

4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore è da ritenersi assente l'operatore che nell'arco del triennio utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.
5. Il comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, procede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimento assegnando allo stesso operatore un tempo di giorni 30 per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Al termine della procedura il comune archivia la pratica o pronuncia la decadenza degli atti amministrativi oggetto del presente articolo.

#### ***Articolo 14. Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche***

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere al di fuori della superficie assegnata, purché le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non siano collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.
3. È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
4. È fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori appositamente distribuiti da personale incaricato tutti i rifiuti prodotti per facilitare la relativa rimozione dall'area utilizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Settore e comunque della normativa vigente.
5. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. Nel caso di improvviso malessere l'operatore dovrà comunque presentare entro tre giorni il certificato medico, altrimenti la presenza per quel giorno verrà cancellata.
6. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
7. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.

#### ***Articolo 15. Normativa igienico-sanitaria***

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dall'Ordinanza sanitaria 3 aprile 2002.

2. In relazione all'articolo 11, comma 5, della legge si determina in 50 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica dovrà essere dotata di un adeguato numero di servizi igienico-sanitari, che sono quindi fissati in misura di 1 ogni 50 posteggi.

#### ***Articolo 16. Vendita a mezzo di veicoli***

1. È consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire in alcune aree il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio stesso.

#### ***Articolo 17. Aree interdette all'esercizio del commercio su posteggio***

1. **Lo svolgimento di attività di commercio su posteggio nelle aree demaniali marittime è vietato.**
2. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di rilascio del Nulla Osta, relativamente a singole aree e parti del Demanio Marittimo, in occasione di eventi o manifestazioni commerciali a carattere straordinario che comportino particolare afflusso di persone.

## ***Mercati***

### **Capo I - Norme generali**

#### ***Articolo 18. Norme in materia di funzionamento dei mercati***

1. Il mercato è gestito dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi, cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. Quando il giorno di svolgimento del Mercato Settimanale coincide con un giorno festivo, il Mercato viene regolarmente effettuato, fatta eccezione per il 25 e 26 Dicembre, 1<sup>a</sup> Gennaio.

Lo svolgimento del Mercato Settimanale del Venerdì, qualora venga a coincidere con la festività del Natale o di Capodanno, verrà anticipato al giorno feriale antecedente.

**Articolo 19. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi**

1. Il comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'Articolo 6 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 21.

**Articolo 20. Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

**Articolo 21. Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi**

1. Il Comando di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede, in presenza di posteggi liberi, ad emettere i bandi per la migloria, di cui al comma 2.
2. Entro il quindicesimo giorno successivo alle date riportate nel comma 1 il Comune procede all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno del mercato presentano domanda scritta al comune, entro il settimo giorno dalla emissione del bando.
4. I criteri per la migloria del posteggio sono i seguenti:
  - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente dalla data di assegnazione del posteggio in quel mercato ;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
6. Non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a portatori di handicap e titolari di posteggi non riservati.
7. Analogamente non è consentito lo scambio tra titolari di posteggi riservati a produttori agricoli e titolari di posteggi non riservati.

**Articolo 22. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. **Altrimenti è considerato assente a tutti gli effetti.**
3. Affinché la presenza possa essere registrata è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 3 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti
4. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
5. La registrazione delle presenze degli operatori non titolari di posteggio nel mercato (spuntisti) viene effettuata dal Comando di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare, dell'operatore che si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
6. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che lo spuntista matura in quel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale mediante richiesta di accesso agli atti.
7. Nell'ambito del Mercato Settimanale del Venerdì, qualora il gestore accumuli 10 assenze non giustificate, il Comando Polizia Municipale, provvederà a darne opportuna informazione al titolare.
8. Qualora l'operatore non titolare posteggio (spuntista) non si presenti al mercato per più di un anno solare, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, il comune procede alla cancellazione dell'operatore stesso dalla graduatoria relativa al mercato in questione.
9. Lo spuntista non può giustificare la sua assenza dalla spunta, presentando certificato medico. Le cause di sospensione dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 14 L.R. 10/2003 sono da considerarsi applicabili solo agli operatori titolari di concessione di posteggio decennale, in quanto la malattia, il servizio militare, la gravidanza e il puerperio rappresentano condizioni che impediscono la maturazione delle assenze e conseguentemente della decadenza della concessione e dell'autorizzazione.
10. Non è possibile la cessione delle presenze da uno spuntista ad un altro, se non unitamente all'autorizzazione e comunque tramite regolare contratto di acquisto azienda.
11. Per quanto concerne la graduatoria degli spuntisti le presenze vengono distinte a seconda dei settori ( Alimentare – Non Alimentare) e dei posteggi riservati (Portatori handicap - Coltivatori diretti).

**Articolo 23. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. In mancanza di operatori aventi gli stessi requisiti il posteggio verrà assegnato agli spuntisti generici, come meglio precisato all' Art. 10 commi 3 e 4 .

**Articolo 24. Mercati straordinari**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono senza la riassegnazione dei posteggi e con lo stesso organico del mercato.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

**Capo II - Individuazione dei mercati**

**Articolo 25. Mercati: Localizzazione e caratteristiche**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

**Mercato Coperto**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Piazza XXIV Maggio		
<b>Svolgimento</b>	Annuale		
<b>Cadenza</b>	Giornaliera		
<b>Giorno</b>	Tutti i giorni		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare e non alimentare	30	789,0	26,3
Posteggi riservati ai produttori agricoli	2	52,6	26,3
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	26,3	26,3
<b>Totale</b>	<b>33</b>	<b>867,9</b>	<b>26,3</b>

**Mercato del Venerdì**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Zona 167 Ovest, Via Amendola, Via Togliatti, Via Di Vittorio, P.zza Togliatti, Via Morandi, Via Einaudi, P.zza Einaudi		
<b>Svolgimento</b>	Annuale		
<b>Cadenza</b>	Settimanale		
<b>Giorno</b>	Venerdì		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	32	1.200	40,0
Non alimentare	172	6.960	40,0
Posteggi riservati ai produttori agricoli	4	160	40,0
Posteggi riservati ai portatori di handicap	4	160	40,0
<b>Totale</b>	<b>212</b>	<b>8.480</b>	<b>40,0</b>

**Mercato sparso estivo di Pratoranieri**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	V.le Italia, loc. Pratoranieri (ZTL)		
<b>Svolgimento</b>	Stagionale ( 1^ Giugno – 15 Settembre)		
<b>Cadenza</b>	Giornaliera		
<b>Giorno</b>	Tutti i giorni		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	2	75	37,5
Non alimentare	14	375	26,8
Posteggi riservati ai produttori agricoli	-	-	-
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	25	25
<b>Totale</b>	<b>17</b>	<b>450</b>	<b>26,5</b>

**Mercato sparso estivo di Via Lago Maggiore**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Via Lago Maggiore		
<b>Svolgimento</b>	Stagionale		
<b>Cadenza</b>	Giornaliera		
<b>Giorno</b>	Tutti i giorni		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	2	75	37,5
Non alimentare	-	-	-
Posteggi riservati ai produttori agricoli	-	-	-
Posteggi riservati ai portatori di handicap	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>37,5</b>

### **Articolo 26. Determinazione degli orari**

1. Gli orari di svolgimento dei mercati, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. L'ordinanza dovrà contenere:
  - gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita;
  - le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
  - gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
  - le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale;
  - inizio dell'orario di pulizia dell'area interessata dal Mercato;
  - gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.
3. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili

### **Articolo 27. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

**Ne consegue che i vari passi carrabili eventualmente presenti nell'area interessata dal Mercato non possono in nessun modo essere utilizzati dai condomini. Naturalmente l'accesso è consentito ai mezzi di soccorso, laddove se ne verificasse la necessità.**

### **Articolo 28. Utilizzazione dell'energia elettrica**

1. L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'installazione e l'intestazione dei contatori delle aree mercatali alle associazioni dei commercianti su area pubblica o ai singoli commercianti.
2. I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori del mercato, così come eventuali costi di ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori stessi.
3. L'impianto elettrico, compreso il collegamento tra il punto di distribuzione energia elettrica e la propria attrezzatura, dovrà essere realizzato in conformità delle norme vigenti in materia.

## TITOLO 2. FIERE

### Capo I - Norme generali

#### *Articolo 29. Norme in materia di funzionamento delle fiere*

1. La fiera è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso si procederà ad apposita gara e potranno prevedersi specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione. I rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
2. L'incaricato del comune per il servizio alla fiera provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
4. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito, previa comunicazione al comune, presentarsi con l'atto di concessione e con copia conforme dell'autorizzazione.
5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### *Articolo 30. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi*

1. Il comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione, tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT con le procedure di cui all'Articolo 6 del presente regolamento.
2. Prima della pubblicazione del bando comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le migliorie, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando contiene le modalità per la presentazione delle domande di miglioria.

#### *Articolo 31. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze*

1. È confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge 10/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. La registrazione delle presenze nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

4. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale.
5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
6. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

***Articolo 32. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati***

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente, ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

## **Capo II - Individuazione delle Fiere**

***Articolo 33. Fiere: Localizzazione, caratteristiche, date e giorni di svolgimento,***

1. Lo svolgimento e l'ubicazione delle fiere, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

**Fiera di Carnevale**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Piazza XXIV Maggio, Via Pratelli, Piazza V.Veneto, Via Amorotti		
<b>Svolgimento</b>	Stagionale ( 3 volte nel Periodo di Carnevale)		
<b>Cadenza</b>	Settimanale		
<b>Giorno</b>	Domenica		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	9	252	28,0
Non alimentare	5	140	28,0
Posteggi riservati ai produttori agricoli	-	-	-
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	28	28,0
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>420</b>	<b>28,0</b>

**Fiera di Natale**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Via Zara, Largo Carducci		
<b>Svolgimento</b>	Stagionale (periodo natalizio)		
<b>Cadenza</b>	Giornaliera		
<b>Giorno</b>	Dal 08/12 al 06/01		
<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	1	32,0	32,0
Non alimentare	2	64,0	32,0
Posteggi riservati ai produttori agricoli	-	-	-
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	32,0	32,0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>128,0</b>	<b>32,0</b>

**Fiera di Pasqua**

<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>			
<b>Luogo di svolgimento</b>	Follonica		
<b>Ubicazione</b>	Via Zara, Largo Carducci		
<b>Svolgimento</b>	Stagionale (periodo pasquale)		
<b>Cadenza</b>	Giornaliera		
<b>Giorno</b>	Tutti i giorni		

  

<b>COMPOSIZIONE</b>			
<b>Settore</b>	<b>Posteggi</b>	<b>Superficie mq</b>	<b>Superficie media mq</b>
Alimentare	1	32,0	32,0
Non alimentare	2	64,0	64,0
Posteggi riservati ai produttori agricoli	-	-	-
Posteggi riservati ai portatori di handicap	1	32	32,0
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>128,0</b>	<b>32,0</b>

**Articolo 34. Determinazione degli orari**

1. Gli orari di svolgimento delle fiere sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. L'ordinanza dovrà contenere:
  - gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita;
  - le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
  - gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
  - le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale;
  - gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.
3. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili

**Articolo 35. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera, individuata nel presente regolamento, viene interdetta, se non è già stata individuata come ZTL, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con

contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Ne consegue che i vari passi carrabili eventualmente presenti nell' area interessata dal Mercato non possono in nessun modo essere utilizzati dai condomini. Naturalmente l' accesso è consentito ai mezzi di soccorso, laddove se ne verificasse la necessità.

### ***Articolo 36. Utilizzazione dell'energia elettrica***

1. L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'installazione e l'intestazione dei contatori delle aree di fiera alle associazioni dei commercianti su area pubblica o ai singoli commercianti.
2. I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori, così come eventuali costi di ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori stessi.
3. L'impianto elettrico, compreso il collegamento tra il punto di distribuzione energia elettrica e la propria attrezzatura, dovrà essere realizzato in conformità delle norme vigenti in materia.

## **TITOLO 3. FIERE PROMOZIONALI**

### **Capo I - Norme generali**

#### ***Articolo 37. Fiere promozionali***

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, purchè non superino la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Considerato che nell' ambito del Piano vigente non sono individuate di Fiere Promozionali, si dà mandato alla Giunta Comunale di autorizzare, indipendentemente dall'aggiornamento del piano, e comunque a livello sperimentale e previa concertazione con le Associazioni di categoria, fiere promozionali, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle varie zone della città, nonché di attività culturali, economiche e sociali o di particolari tipologie merceologiche o produttive  
Nel caso venga verificato che qualcuna di tali iniziative incontri il favore degli operatori e del pubblico dopo la fase sperimentale si procederà all' inserimento della stessa nel Piano.
3. L'effettuazione di tali manifestazioni può avvenire anche su iniziativa di soggetti privati mediante la presentazione di un progetto, in cui devono essere esplicitati:
  - le finalità dell'iniziativa;

- i settori o le specializzazioni merceologiche;
  - le aree richieste e la loro localizzazione;
  - le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
  - il numero dei posteggi ed il relativo dimensionamento;
4. Tali tipo di manifestazione è gestita dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, singoli operatori, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
  5. Affinché il Comune possa autorizzare lo svolgimento della manifestazione affidata in gestione ai soggetti, di cui al comma precedente, e consentire contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico è necessario che si realizzino le seguenti condizioni:
    - a) Gli eventi fieristici devono avere come motivo trainante della manifestazione la promozione del territorio di Follonica e della sua cultura.
    - b) Entro la fine dell'anno solare di svolgimento della fiera, il soggetto gestore deve presentare all' Ufficio Competente i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della fiera stessa.
    - c) Per le fiere che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una polizza fideiussoria o una forma assicurativa congrua che copra eventuali danni nei confronti dei beni comunali. È sempre necessaria la stipula di una idonea polizza RC con massimale congruo per i danni causati a cose o persone presenti alla fiera.
    - d) Per le fiere che si svolgono su aree pubbliche il soggetto proponente sottopone preventivamente al Comando Polizia Municipale idonea documentazione (cartografia dell'area, disposizione dei banchi, circolazione stradale, ecc.) al fine di consentire la verifica delle norme di sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni.
  6. Una volta pervenuta apposita domanda da parte del soggetto promotore della fiera promozionale, il comune si riserva di espletare tutte le procedure atte allo svolgimento della manifestazione entro 90 giorni dal giorno di presentazione della domanda.
  7. Le fiere promozionali possono essere riservate anche ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonché ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

### ***Articolo 37. Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi***

1. Il comune rilascia la concessione temporanea del posteggio, sulla base di una graduatoria formata, a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto delle priorità e delle procedure di cui all' Articolo 6 del presente regolamento.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

4. I giorni della fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

***Articolo 38. Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti***

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il comune formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal comune, si tiene conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

***Articolo 39. Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze***

1. È confermata la validità delle graduatorie eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19/2003, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nella fiera promozionale al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. La registrazione delle presenze nella fiera promozionale viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.
4. Il comune provvede ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quella fiera promozionale. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e sono consultabili presso il Comando di Polizia Municipale tramite richiesta di accesso agli atti.
5. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, nelle fiere di durata fino a due giorni, o nella misura minima di due terzi della durata, per le fiere di durata superiore.
6. Qualora l'operatore assegnatario non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione non ha luogo e la presenza non viene computata.

***Articolo 40. Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati***

1. All'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non è presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, non è conteggiata la presenza e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della fiera promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella fiera promozionale il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque

non assegnati è effettuata nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, nel rispetto delle disposizioni sui vincoli di specializzazione merceologica laddove presenti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. I giorni di fiera promozionale saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

#### ***Articolo 41. Determinazione degli orari***

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.
2. L'ordinanza dovrà contenere:
  - gli orari di inizio e fine delle operazioni di vendita;
  - le fasce orarie di occupazione dei posteggi;
  - gli orari in cui verranno effettuate le operazioni di spunta;
  - le differenziazioni per i periodi in cui sono in vigore l'ora solare e l'ora legale;
  - gli obblighi e i divieti relativi alla circolazione, alla occupazione e all'abbandono.
3. Eventuali deroghe potranno essere stabilite per particolari esigenze e potranno, inoltre, essere stabiliti orari differenziati per la vendita da parte dei produttori agricoli e per la vendita di prodotti particolarmente deperibili

#### ***Articolo 42. Regolazione della circolazione pedonale e veicolare***

1. L'area effettivamente occupata per lo svolgimento della fiera promozionale, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento di fiera e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Ne consegue che i vari passi carrabili eventualmente presenti nell'area interessata dal Mercato non possono in nessun modo essere utilizzati dai condomini. Naturalmente l'accesso è consentito ai mezzi di soccorso, laddove se ne verificasse la necessità.

#### ***Articolo 43. Utilizzazione dell'energia elettrica***

1. L'Amministrazione Comunale potrà consentire l'installazione e l'intestazione dei contatori delle aree di fiera alle associazioni dei commercianti su area pubblica o ai singoli commercianti.
2. I consumi elettrici sono a totale carico degli operatori, così come eventuali costi di ripristino degli impianti elettrici danneggiati dagli operatori stessi.

3. L'impianto elettrico, compreso il collegamento tra il punto di distribuzione energia elettrica e la propria attrezzatura, dovrà essere realizzato in conformità delle norme vigenti in materia.

## **TITOLO 4. POSTEGGI FUORI MERCATO**

### **Capo I - Norme generali**

#### ***Articolo 44. Criteri di assegnazione in concessione decennale dei posteggi***

1. I posteggi fuori mercato sono individuati in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
2. Vengono confermati i posteggi fuori mercato previsti nel precedente Piano.
3. Nel caso in cui un posteggio fuori mercato si rende libero, il Comune in seguito a Bando comunale, a cui viene data idonea pubblicità tramite pubblicazione all' Albo Pretorio e sul sito del Comune, invio alle Associazioni di categoria e pubblicazione sulla stampa locale rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione all'avente diritto.
4. L'assegnazione avviene nel rispetto delle seguenti priorità :
  - a) maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
  - c) ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### ***Articolo 45. Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi***

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dall'operatore rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

## Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

### Articolo 46. *Posteggi fuori mercato: Localizzazione e caratteristiche*

Ubicazione	Svolgimento	Cadenza	Giorni	Superficie (mq)	Settore	Specializz. merceologica
Ingresso Cimitero Comunale	Annuale	Orario di apertura del Cimitero Comunale	Giorni di apertura Cimitero Comunale	30	Non Alimentare	Fiori e piante
Ingresso Cimitero Comunale	Annuale	Orario di apertura del Cimitero Comunale	Giorni di apertura Cimitero Comunale	30	Non Alimentare	Fiori e piante
Via della Repubblica	Annuale	Giornaliera	feriali	10	Alimentare	Generi alimentari
Via Amendola	Annuale	Giornaliera	feriali	15	Produttori agricoli	Prodotti agricoli
Via dei Pini	Stagionale	Giornaliera	Tutti	12	Alimentare	Frutta e verdura
Via Bracciano	Stagionale	Giornaliera	Tutti	20	Alimentare	Frutta e verdura
Via Vespucci	Stagionale	Giornaliera	Tutti	18	Alimentare	Frutta e verdura
Via Palermo (adiac. P.zza Portogallo)	Stagionale	Giornaliera	Tutti	25	Alimentare	Prodotti ittici
Via Palermo (tratto chiuso al traffico)	Stagionale	Giornaliera	Tutti	25	Alimentare	Funghi epigei spontanei

### Articolo 47. *Orari dei posteggi fuori mercato*

1. Ai sensi delle norme vigenti gli orari di vendita dei posteggi fuori mercato, sono stabiliti con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

### Articolo 48. *Regolazione della circolazione pedonale e veicolare*

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente C. d. S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività e per gli orari prestabiliti ai sensi del precedente articolo.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## TITOLO 5. COMMERCIO ITINERANTE

### *Articolo 49. Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante*

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo e comunque non superiore ad un'ora. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. **E' vietato all'operatore il ritorno nell'area occupata nel corso della precedente sosta.**

### *Articolo 50. Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante*

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, in concomitanza con lo svolgimento di mercati o fiere, in aree poste a distanza inferiore ad 300 metri dalle zone di mercato o fiera.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è altresì vietato nelle aree demaniali marittime, fatta eccezione per gli operatori ai quali viene concesso apposto nulla osta dal demanio stesso, di cui al successivo articolo 53.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse è vietato nelle seguenti zone:
  - a) Zona A Centro Storico, corrispondente al Comprensorio ex ILVA
  - b) Zona Centro Urbano (Zona compresa tra Viale Matteotti, Via Golino, Via Roma, Via Biccocchi, Via Vespucci, Via Carducci e Viale Italia fino all'intersecazione con Viale Matteotti)
  - c) Via Amendola, Via Leopardi, Viale Europea, Via della Pace, Via Cassarello, Via della Repubblica, Via delle Collacchie;
  - d) Piazza Don Minzoni, Piazza Gramsci, Viale Italia dall'intersecazione con Viale Matteotti fino a Pratoranieri, Via isole Eolie, Via Litoranea, Piazza e Via Santini, Via Merloni e via Lamarmora.

4. Il Sindaco ha la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante tenendo conto dei seguenti criteri:

- tutela e valorizzazione del patrimonio d'interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
- sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
- incompatibilità funzionale o estetica all'arredo urbano;
- incompatibilità di carattere igienico-sanitario;
- incompatibilità rispetto all'erogazione di servizi di interesse pubblico.

#### ***Articolo 51. Rappresentazione cartografica***

1. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le aree interdette al commercio itinerante.

#### ***Articolo 52. Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sulle aree demaniali***

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente in forma itinerante ai soli titolari in possesso di regolare autorizzazione, di cui alla L.R.10/2003 e previo rilascio di nulla osta dall'Ufficio Demanio del Comunale, secondo le procedure di seguito elencate.
2. L'operatore deve muoversi a piedi, senza veicoli, velocipedi ed altre attrezzature a ruote e/o altro mezzo di trasporto a spinta umana.
3. In deroga al disposto del comma precedente è ammesso l'utilizzo dei mezzi elettrici necessari per la conservazione degli alimenti per coloro che svolgono commercio itinerante nel settore alimentare, opportunamente omologati e dotati di apposita autorizzazione da rilasciare dall'Ufficio Demanio contestualmente al titolo per l'esercizio della attività.
4. Il numero degli operatori ammessi al commercio itinerante sulle aree pubbliche sarà determinato annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo, da adottarsi su proposta del Settore Commercio, entro il 15 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo, sentito il parere delle Associazioni di categoria.
5. L'apposito Nulla Osta previsto dalla normativa vigente per il commercio itinerante è rilasciato dall'Ufficio Demanio del Comune, che indicherà le condizioni per l'esercizio della attività da rispettare a pena di decadenza dal beneficio.
6. Gli operatori interessati allo svolgimento dell'attività sulle aree demaniali marittime dovranno presentare apposita richiesta in bollo al Settore Commercio dal 15 Gennaio al 28 Febbraio di ogni anno, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, **previo versamento delle spese di istruttoria nella misura stabilita dalla Delibera di cui al 4° comma non inferiore ad €10,00.**

7. la completezza formale delle domande è a cura del soggetto che presenta la richiesta e la mancanza di uno o più documenti determina la improcedibilità della istanza e la sua automatica archiviazione ai termini di Legge. **La mancanza dell' attestazione dell' avvenuto versamento delle spese di istruttoria determina l'improcedibilità dell'istanza.**
8. La graduatoria degli aventi diritto sarà redatta in base ai seguenti criteri.
  - a) all'anzianità di presenza maturata,
  - b) in caso di parità di presenze, in base all'anzianità di iscrizione al registro Imprese.
  - c) In caso di ulteriore parità, ad operatori non assegnatari di posteggi nei mercati.
9. E' facoltà dell'Amministrazione comunale integrare i criteri indicati al comma precedente, con l'inserimento di altri parametri mediante la Deliberazione prevista al comma 4 del presente articolo, per una migliore garanzia della qualità nell'offerta turistica.
10. Il rilascio del N.O. da parte dell'Ufficio Demanio deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della graduatoria trasmessa dall'Ufficio Commercio.
11. In caso di mancato ritiro del N.O. entro il 31 maggio di ogni anno, il beneficiario decade dalla assegnazione che sarà automaticamente attribuita al primo degli esclusi individuato in base alla graduatoria predisposta dal Settore Commercio.

#### *Articolo 53. Determinazione degli orari*

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

## **TITOLO 6. NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### *Articolo 54. Graduatorie*

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della L.R. 10/2003.

#### *Articolo 55. Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi*

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata

necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

#### ***Articolo 56. Adeguamento strutture di vendita***

1. Nell' ambito dei Mercati Estivi entro il 1<sup>^</sup> luglio 2006 gli operatori già titolari di posteggio dovranno adeguare la propria struttura di vendita al BANCO TIPO, di cui la G.C. con atto n. 298 del 28.12.2001 ha già determinato la tipologia, le dimensioni, le caratteristiche (materiali da utilizzare, colori etc.).
2. Analogamente gli operatori, a cui verrà rilasciata ex novo una concessione e relativa autorizzazione dovranno entro 3 mesi dalla data del rilascio dotarsi della struttura prevista.
3. Sono esonerati dall' obbligo di dotarsi del BANCO TIPO i titolari di posteggio Settore Alimentare che per l' esercizio della loro attività devono utilizzare veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa
4. Il rinnovo della concessione del posteggio e della relativa autorizzazione è comunque condizionato all' adeguamento della struttura di vendita al Banco- tipo.
5. E' facoltà dell' Amministrazione valutare l' opportunità dell' adozione del Banco – tipo anche da parte di operatori titolari di posteggi fuori mercato.

#### ***Articolo 57. Posteggi non utilizzabili in quanto occupati da veicoli***

1. Qualora nell' ambito dei Mercati, delle Fiere etc. uno o più posteggi non fossero utilizzabili in quanto occupati da veicoli di privati, non disponendo al momento di un servizio di rimozione forzata, il titolare del posteggio, non potendo esercitare la propria attività nel posteggio assegnatogli, ha diritto a scegliere tra i posteggi temporaneamente disponibili prima degli spuntisti. Qualora siano interessati più operatori la scelta verrà effettuata sulla base della maggiore anzianità.

#### ***Articolo 58. Attività stagionali***

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

#### ***Articolo 59. Fiere Promozionali***

1. Considerato che è in essere la convenzione con l' Associazione Indietro nel tempo per la gestione delle Fiere Promozionali previste nel precedente Piano per il Commercio su aree

pubbliche, non più previste nel presente Piano, al fine di procedere alla risoluzione della convenzione stipulata, si autorizza in via transitoria lo svolgimento delle Edizioni della Fiera delle Tradizioni e dell' Artigianato esclusivamente per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio.

### ***Articolo 60. Tariffe per la concessione del suolo pubblico***

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

### ***Articolo 61. Sanzioni***

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all' art. 5 della legge regionale 10/2003 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 ad euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge 689/1981.
2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti dall' art. 5 della legge regionale 10/2003, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune nel presente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.
6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni e per quanto applicabile, dalla Legge 24 Novembre 1986 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per le violazioni rilevate l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Dirigente della Polizia Municipale.

***Articolo 62. Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate.***

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Comando di Polizia Municipale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a €1000.
2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.
3. Entro il 31 Dicembre di ogni anno si provvede obbligatoriamente alla distruzione dei beni confiscati nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo, depositati nei locali a disposizione del Comune di Follonica.
4. Delle operazioni di distruzione viene redatto processo verbale in contraddittorio con il consegnatario dei beni. Il processo verbale viene redatto alla scadenza indicata al comma precedente anche nel caso di mancanza di materiale da distruggere.